



MINISTERO DELL'INTERNO



DISCIPLINARE DI PREQUALIFICA

PROCEDURA RISTRETTA E CAMPIONATA PER LA FORNITURA DI N. 4.482 ARMI AD IMPULSI ELETTRICI, COMPLETE DEGLI ACCESSORI, CON AGGIUDICAZIONE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA. FL 408. ANNO 2020.

1	Premessa	3
2	Oggetto della fornitura	3
3	Campionatura.....	3
4	Valutazione delle offerte.....	3
5	Importo a base d'asta.....	3
6	Opzioni e rinnovi;	4
7	Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	4
8	Requisiti generali.....	5
9	Requisiti e mezzi di prova.....	5
9.1	Requisiti di idoneità	5
9.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	6
9.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	6
9.4	Requisiti di aziendali	6
10	Indicazione per i Raggruppamenti temporanei di Imprese, consorzi ordinari, aggregazioni di Imprese, GEIE	6
11	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	7
12	Avvalimento	7
13	Subappalto	8
14	Presentazione della domanda di partecipazione.....	8
15	Soccorso istruttorio.....	9
16	Procedura di selezione e inviti a partecipare.....	9
17	Chiarimenti.....	10

1 Premessa

Con Determina a contrarre del 10 agosto 2020, questa Amministrazione ha deliberato l'avvio di una procedura, ristretta e campionata, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'approvvigionamento congiunto – in applicazione del disposto di cui all'art. 38 del suindicato riferimento normativo - di n. 4.482 *armi ad impulsi elettrici*, complete degli accessori, corrispondente al fabbisogno complessivo delle tre Forze di Polizia: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

L'affidamento avverrà mediante una procedura ristretta e campionata da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 61 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Responsabile del procedimento: ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il V. Prefetto Catia Colautti.

P.E.C.: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it

SITO ISTITUZIONALE: www.poliziadistato.it;

URL: <https://www.poliziadistato.it/articolo/14475f310a2f13071869693527>

2 Oggetto della fornitura

È oggetto dell'appalto la fornitura di n. 4.482 pistole ad impulsi complete di:

- fondine;
- cartucce addestrative;
- cartucce operative;
- batterie;
- cavi per *download* delle informazioni;
- *case* da trasporto;
- formazione;
- garanzia e assistenza.

Le caratteristiche dei beni e dei servizi oggetto di fornitura ed il dettaglio dei criteri di aggiudicazione, sono riportati nel capitolato tecnico che, per motivi connessi alla salvaguardia della parità di trattamento di accesso alle informazioni, sarà inviato esclusivamente alle imprese che avranno superato la fase di pre-qualificazione, come allegato alla "lettera di invito".

3 Campionatura

Gli operatori economici ammessi alla presentazione dell'offerta tecnico-economica dovranno presentare n. 10 campioni con relativi accessori. I campioni verranno sottoposti a prove laboratoriali per la verifica del possesso dei requisiti previsti dal capitolato tecnico.

4 Valutazione delle offerte

Le offerte saranno valutate applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del codice, con l'attribuzione di un punteggio complessivo massimo pari a 100 punti ripartiti come di seguito indicato:

- Componente tecnica: 80 punti
- Componente economica: 20 punti

5 Importo a base d'asta

Importo massimo non superabile a base d'asta, al netto delle opzioni di cui al successivo paragrafo 6, è pari ad € 8.534.982,40.

6 Opzioni e rinnovi;

- a) L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106.
- b) L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima del 20% dell'importo contrattuale che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.
- c) La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

7 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al presente singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8 Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

9 Requisiti e mezzi di prova

9.1 Requisiti di idoneità

- a) Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) Possesso della licenza e dell'autorizzazione prevista dagli artt. 28 e 31 del R.D. n. 773/1931 (TULPS), in corso di validità per la fornitura di che trattasi, ovvero istanza volta ad ottenere il rilascio delle stesse.
- art. 28: La licenza art. 28 TULPS, dovrà essere posseduta da tutte le società nazionali a qualsiasi titolo partecipanti, e sarà necessario dimostrare il possesso all'atto della stipula, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

Le imprese estere potranno presentare, alternativamente, una certificazione equivalente emessa da un ente governativo dallo stato di appartenenza oppure, una dichiarazione di impegno a custodire la merce oggetto della fornitura, per tutta la durata del contratto, con le medesime modalità e accorgimenti richiesti dalla normativa Italiana ai fini del rilascio della Licenza di cui all'art. 28 del TULPS.

- Autorizzazione art. 31: ai fini della dell'importazione dei dispositivi necessari per lo svolgimento delle attività di verifica di cui al precedente paragrafo 3, le imprese estere e/o nazionali dovranno essere in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio di armi comuni prevista dall'art. 31 del R.D. n. 773/1931 (TULPS).

Per maggiori informazioni relative al rilascio dell'autorizzazione consultare il sito <https://www.poliziadistato.it/articolo/312>

9.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

al fine di poter esprimere una valutazione attuale e prospettica della situazione economica patrimoniale e finanziaria delle aziende partecipanti, il concorrente dovrà dimostrare:

- a) di aver realizzato un **fatturato globale di impresa pari al 33% della stima a base d'asta.**
(l'introduzione di un requisito di qualificazione di carattere finanziario per la gara in questione, trova la sua motivazione nella necessità di dover garantire che, una fornitura ad alto livello tecnologico e particolarmente connotata in un contesto operativo di ordine e sicurezza pubblica, venga eseguita da operatori economici finanziariamente in grado di assicurare quella imprescindibile continuità e affidabilità nell'esecuzione della fornitura per tutto il periodo di vigenza contrattuale).

9.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I soggetti partecipanti alla procedura concorsuale dovranno essere in possesso di requisiti professionali adeguati alla complessità tecnologica della fornitura dimostrando di aver eseguito, nel corso dell'ultimo triennio, almeno 3 forniture ciascuna di importo non inferiore ad almeno il 5% della stima a base d'asta, nel settore oggetto della gara.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di un elenco con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati ed allegando in originale o copia conforme, i relativi certificati di buon esito, rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, considerato idoneo dalla stazione appaltante.

9.4 Requisiti di aziendali

Possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea e pertinente all'oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione di una copia conforme all'originale del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1**.

10 Indicazione per i Raggruppamenti temporanei di Imprese, consorzi ordinari, aggregazioni di Imprese, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. Trova applicazione l'art. 48, comma 2 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

il **requisito relativo all'iscrizione** alla Camera di Commercio deve essere posseduto da:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Le dichiarazioni bancarie dovranno essere presentate:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

11 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane** ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **punto 9.1.** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate.

12 Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

E' consentito l'avvalimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti aziendali (ISO) purchè l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata, non specifiche risorse, ma l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in sede di domanda di partecipazione mediante presentazione di una propria specifica dichiarazione

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento deve contenere , **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino per il singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria potrà eventualmente assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente potrà essere eventualmente indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente e il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati documenti siano stati formati e sottoscritti - allegando atti comprovabili con documenti di data certa- in data anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

13 Subappalto

E' ammesso il subappalto o la cessione in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice Appalti e ss. mm. ii.(Vd Decreto cd. *Sblocca cantieri* e smi)

14 Presentazione della domanda di partecipazione

Tenuto conto che la piattaforma di negoziazione ASP, messa a disposizione da Consip - utilizzata da questa Amministrazione anche per lo svolgimento di gare *a procedura ristretta*, ai sensi dell'art. 61 comma 1 del codice - non viene utilizzata nel settore merceologico oggetto della presente procedura (armamento), pertanto la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire in formato cartaceo.

Il plico contenente la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano al seguente indirizzo:

Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Attività contrattuali per il Vestiario, l'Equipaggiamento e l'Armamento della Polizia di Stato - Ufficio Accettazione Corrispondenza - Via Palermo n. 101 - 00184 ROMA

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

il plico deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2020.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo P.E.C. per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

NUMERO GARA: FL 408 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER CONCORRERE ALLA GARA D'APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA CAMPIONATA, PER LA FORNITURA DI N. 4.482 PISTOLE AD IMPULSI ELETTRICI

COMPLETE DEGLI ACCESSORI, CORRISPONDENTE AL FABBISOGNO COMPLESSIVO DELLE TRE FORZE DI POLIZIA: POLIZIA DI STATO, ARMA DEI CARABINIERI E GUARDIA DI FINANZA.

Il plico contiene al suo interno:

- la domanda di partecipazione ;
- Eventuale documentazione per il contratto di avvalimento;
- Eventuale procura attestante poteri di firma rapportati al valore dell'appalto;

15 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16 Procedura di selezione e inviti a partecipare

Nei giorni successivi la scadenza fissata dal bando di gara, le domande di partecipazione saranno valutate dal R.U.P. coadiuvato dal personale in servizio presso l'Ufficio per le attività contrattuali per il Vestiario, l'Equipaggiamento e l'Armamento della Polizia di Stato.

Al termine della procedura di valutazione delle domande di partecipazione, le imprese selezionate saranno invitate entro il 20 novembre 2020, a presentare offerta per mezzo di una specifica *lettera di invito*, redatta ai sensi dell'art. 75, commi 1) e 2).

Gli inviti saranno fatti pervenire alle imprese selezionate, a mezzo p.e.c. o posta agli indirizzi che le imprese stesse avranno indicato nella di domanda di partecipazione e conterranno, in allegato, i documenti di gara in formato elettronico.

Al fine di garantire la dovuta riservatezza alla *procedura ristretta*, l'elenco delle imprese selezionate non sarà reso noto fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.

17 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti in merito alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo p.e.c. dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione.

Le richieste di chiarimento, **che dovranno riguardare esclusivamente aspetti amministrativi inerenti la fase di prequalificazione**, devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://www.poliziadistato.it/articolo/14475f310a2f13071869693527>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e si avvisa, inoltre, che qualunque notizia, informazione o chiarimento ottenuto in modalità diversa rispetto a quanto indicato nel presente articolo, non saranno ritenute regolari.

IL RUP
V. Prefetto  COLAUTTI